

Contributo integrativo
EXTRABUT



ORIGINALE

4561/2014

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Risarcimento
danni da
incidente
stradale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 23280/2010

Dott. ALFONSO AMATUCCI

- Presidente -

Cron. 4561

Dott. ANNAMARIA AMBROSIO

- Consigliere -

Rep. C.I.

Dott. DANILO SESTINI

- Consigliere -

Ud. 10/01/2014

Dott. PAOLO D'AMICO

- Rel. Consigliere -

PU

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 23280-2010 proposto da:

BONATTI PAOLA in proprio e quale genitore esercente

la potestà sui figli minori MANCUSO MORINI ANDREA,

MANCUSO MORINI MARCO elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIORGIO VASARI 5, presso lo studio

dell'avvocato RUDEL RAOUL, rappresentata e difesa

dall'avvocato NEGRI GIUSEPPE giusta delega a margine;

- **ricorrente** -

contro

BIASETTI ENNIO, FONDIARIA SAI SPA , MANCUSO MORINI

ANTONIO, MANCUSO MORINI MICHELE, MANCUSO MORINI

2014

46

ROSANNA, ODIERNA GIUSTINA, MORINI MARIELLA;


- intimati -

avverso la sentenza n. 839/2009 della CORTE D'APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 02/07/2009, R.G.N.
526/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/01/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO
D'AMICO;

udito l'Avvocato GIUSEPPE NEGRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso;

A large, dark, handwritten scribble or signature that starts from the end of the text 'per l'accoglimento del ricorso;' and extends downwards and to the right, ending in a stylized signature that appears to be 'JD'.

Svolgimento del processo

1.- Paola Bonatti, in proprio e quale genitore esercente la potestà sui figli minori Andrea Mancuso Morini e Marco Mancuso Morini, nonché quale erede del marito Luigi Mancuso Morini, convenne, dinanzi al Tribunale di Parma, Ennio Biasetti e la S.a.i. s.p.a. per sentirli condannare in solido a risarcirle, per quanto a lei stessa personalmente spettante e per i figli, tutti i danni conseguenti alla morte del coniuge Luigi Mancuso Morini a seguito del sinistro per cui è causa.

Esponne l'attrice che Luigi Mancuso Morini, alla guida del proprio motociclo, era stato investito dalla autovettura di Ennio Biasetti, assicurata presso la S.a.i., la quale, provenendo da passo privato della abitazione dello stesso Biasetti, si era immessa sulla via Langhirano quando il Mancuso si trovava a pochissimi metri di distanza e che l'urto si era verificato al centro della strada, mentre la vettura era ancora obliqua rispetto all'asse stradale.

Il Tribunale di Parma, previa declaratoria di responsabilità concorrente di Luigi Mancuso Morini e di Ennio Biasetti nella rispettiva misura di $\frac{2}{3}$ e di $\frac{1}{3}$, condannò i convenuti in solido a risarcire a Paola Bonatti, in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori, $\frac{1}{3}$ dei danni subiti.

2.- Propose appello Paola Bonatti, in proprio e quale genitore esercente la potestà sui figli minori Andrea Mancuso

Morini e Marco Mancuso Morini sostenendo che la causa prevalente del sinistro andava individuata nella colpa del Biasetti.

Si costituirono Ennio Biasetti e la Fondiaria-S.a.i. chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo appello incidentale.

La Corte d'appello di Bologna ha rigettato l'appello principale proposto da Paola Bonatti e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Ennio Biasetti e dalla Fondiaria-S.a.i., in riforma dell'impugnata sentenza, ha dichiarato Luigi Mancuso Morini esclusivo responsabile dell'incidente stradale per cui è causa rigettando tutte le domande risarcitorie proposte dagli eredi di quest'ultimo.

3.- Propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, Paola Bonatti in proprio e quale genitore esercente la potestà sui figli minori.

Non svolgono attività difensiva gli intimati.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo la Bonatti denuncia «violazione dell'art. 360 1° co. n. 5 cpc per omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione della sentenza in ordine alla condotta del Biasetti con particolare riferimento alle dichiarazioni dallo stesso rese nell'interrogatorio formale e quindi con riferimento agli artt. 115, 116 e 228 cpc e 2733 c.c., di cui la Corte non ha tenuto alcun conto (omissione) assumendo


apoditticamente la ricostruzione operata dal CTU in palese contrasto (contraddittorietà) con quanto confessato dal Biasetti, costituente un fatto decisivo per il giudizio.»

Secondo la ricorrente il fatto controverso e decisivo non considerato dalla Corte bolognese è costituito dalla concreta condotta del Biasetti nell'effettuare l'immissione, avvenuta, per sua stessa ammissione, «senza più ispezionare a sinistra, durante tutto il corso della manovra, effettuata lentamente, anziché sgombrare la strada, ed avvedendosi della moto solo quando era a 3-4 metri».

2.- Con il secondo motivo è denunciata «violazione e falsa applicazione degli artt. 62, 112 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 1° co. n. 3 cpc, ed omessa ed insufficiente motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc.»

Si assume che la Corte d'appello ha omesso di analizzare la fattispecie concreta, mentre il legislatore impone al consulente, ai sensi dell'art. 62 c.p.c., di fornire i chiarimenti richiesti ed al giudice, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., di pronunciare su tutte le domande ed eccezioni proposte dalle parti e di porre, ex art. 115 c.p.c., le prove fornite da queste ultime a fondamento della propria decisione.

Secondo la Bonatti la motivazione dell'impugnata sentenza è quindi omessa e contraddittoria perché ha assunto, ai fini della



decisione, parametri fondati sia sulla c.t.u., in contrasto con le ammissioni del Biasetti, sia sul relativo supplemento, senza considerare che tale supplemento è incompleto rispetto al quesito proposto.

3.- Con il terzo motivo è dedotta «violazione degli artt. 145 6° co. e 154 1° co. C.d.S. in relazione all'art. 2054 1° co. c.c. con riferimento all'art. 360 cpc co. 1 n. 3 ed in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5 per omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.»

Ad avviso della Bonatti, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere applicata una regola di diritto diversa da quella applicata dalla Corte d'appello nell'impugnata sentenza per cui "il conducente (...Biasetti) che si immette su strada favorita pur in costanza di velocità eccessiva dell'altro conducente è tenuto a rispettare gli obblighi di cui all'art. 145 6° co. e 154 1° co. C.d.S. per tutto il corso della manovra e non solo al momento iniziale. E ciò anche al fine di raggiungere la prova liberatoria ex art. 2054 1° co. c.c.".

L'immissione su strada che fruisce di precedenza, soprattutto se compiuta, come nel caso in esame, da passo privato, va effettuata, secondo parte ricorrente, solo se può completarsi senza intralciare alcuno degli utenti favoriti, per cui non va intrapresa se vi è tale potenziale possibilità e comunque va compiuta con la massima prudenza durante tutto il

corso della sua esecuzione. La Corte d'appello, invece, ha analizzato la velocità del Morini in rapporto alla sua possibilità di arrestarsi se avesse proceduto a 50 Km/h e sullo spazio visivo di Biasetti all'inizio della manovra, mentre non ha mai indagato sulla condotta di quest'ultimo in relazione ai suoi obblighi di precedenza in fase di immissione da passo privato con svolta a sinistra nel corso di tutta la manovra.

4.- Con il quarto motivo si denuncia «violazione in via graduata dell'art. 2054 1° co. c.c. in relazione agli artt. 2054 2° co. e 1227 1° co. c.c. con riferimento all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc e per omessa motivazione della sentenza in riferimento all'art. 360 co. 1 n. 5 cpc.»

Secondo parte ricorrente se è vero che l'accertamento positivo delle condotte preclude il ricorso al criterio sussidiario di cui all'art. 2054 2° comma c.c., è pure pacifico che l'individuazione della colpa di uno dei conducenti non comporta l'automatico superamento della presunzione ivi stabilita, essendo necessario verificare che l'altro conducente si sia conformato alle regole comportamentali specifiche e generiche di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.

La Corte d'appello - sostiene la ricorrente - ha quindi ommesso di valutare comparativamente la condotta di guida di



entrambi i conducenti nell'effettuare le rispettive manovre al fine di valutare le loro colpe concrete e presunte.

5.- Tutti i motivi, che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

Emerge dall'impugnata sentenza:

a) che non solo il C.t.u. ma anche il rapporto della Polizia stradale hanno evidenziato come il motociclista Mancuso, lungo una strada gravata dal limite di velocità di 50 Km/h, percorreva la curva a visuale non libera, a forte velocità, per cui si accorse solo all'ultimo momento della presenza dell'altra vettura;

b) che, visto l'ostacolo, aveva tentato di frenare ma aveva perso il controllo del motociclo per la velocità eccessiva.

Correttamente perciò l'impugnata sentenza ha ritenuto che Luigi Mancuso Morini abbia tenuto un comportamento colposo pur avendo il diritto di precedenza.

Ma non certo per questo soltanto è dato escludere ogni responsabilità del conducente dell'autovettura. È pur vero infatti che la segnaletica orizzontale consentiva a quest'ultimo di immettersi nella pubblica via con svolta a sinistra, ma è anche vero che nell'effettuare tale manovra egli avrebbe dovuto comportarsi con la dovuta diligenza, alla stregua dei suddetti criteri enunciati da questa Corte.

La sentenza è dunque fondatamente censurata laddove - in buona sostanza valorizzando l'errore del primo giudice, consistito nel ravvisato dovere dell'automobilista di svoltare prima a destra, prima di invertire poi la marcia quando potesse - ha escluso la responsabilità del Biasetti fondandosi sulla circostanza che la segnaletica orizzontale consentiva a quest'ultimo di immettersi con svolta a sinistra sulla pubblica via e sulla C.t.u., individuando la causa esclusiva dell'incidente nell'elevata velocità tenuta dal motociclista Luigi Mancuso Morini.


Non ha infatti considerato:

a) il contenuto dell'interrogatorio formale del Biasetti in cui questi dichiara di essersi accorto della moto del Morini quando era già giunto al centro della strada, a distanza di tre-quattro metri;

b) l'omessa risposta del C.t.u. ai chiarimenti richiestigli sulle dichiarazioni dello stesso Biasetti;

c) la condotta di quest'ultimo in relazione ai suoi obblighi di dare la precedenza, in fase di immissione da un passo privato, nel corso di tutta la sua manovra di svolta a sinistra e non solo all'inizio della stessa (Cass., 15 luglio 2004, n. 13149);

d) che, in caso di scontro tra autoveicoli, l'art. 2054, secondo comma, cod. civ. non esclude affatto che, accertata la



colpa di uno dei due conducenti, sia solo per questo esclusa la colpa dell'altro, a meno che non sia ritenuto che la condotta del primo abbia costituito la causa esclusiva dell'incidente,

6.- La sentenza è cassata.

Il giudice di rinvio, che si designa nella stessa Corte territoriale in diversa composizione, rivaluterà i fatti alla luce di quanto osservato e nel rispetto del principio sopra enunciato *sub d)*. Regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE


accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione.

Roma, 10 gennaio 2014


Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 26 FEB 2014
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

